legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 52 /2020
del 23 luglio 2020

AREA LEGAL

PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Nuove norme europee sul crowfunding
Conversione in legge del Decreto Rilancio: bonus acquisto nuova auto
Decreto attuativo Mise per le agevolazioni finanziarie alle imprese

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

In mancanza di condotta fraudolenta la cessione del credito non viola l'ordine di pagamento del giudice
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e licenziamento collettivo
La libera circolazione delle quote nelle S.r.l.
Par condicio creditorum: responsabilità del liquidatore in caso di crediti non apposti in bilancio

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

COVID-19: nessun automatismo sulla sospensione dei canoni di locazione o affitto d'azienda

PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Nuove norme europee sul crowfunding

Consiglio dell'Unione Europea – Posizione in prima lettura in vista dell'adozione del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, del 20 luglio 2020

Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato nuove norme sulle piattaforme di crowfunding al fine di armonizzare i requisiti minimi richiesti all'interno del mercato nazionale e degli altri paesi dell'UE. Le norme in oggetto regolamentano solo le campagne di raccolta di fondi basate su ricompense e donazioni per un valore fino a 5 milioni di euro e per un periodo di 12 mesi. In particolare il nuovo sistema di norme definisce requisiti comuni di tipo prudenziale e obblighi comuni di informazione e trasparenza, includendo requisiti specifici per gli investitori "non sofisticati". In ogni caso, le regole specifiche per le imprese di crowfunding dell'UE sono adottate a seconda che quest'ultime provvedano al proprio finanziamento attraverso l'ottenimento di prestiti o di investimenti (mediante l'acquisto di azioni o la sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla società che intende raccogliere fondi). Il nuovo quadro normativo definisce, altresì, norme comuni in materia di autorizzazione e vigilanza per le autorità nazionali competenti. In tale contesto l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) assume un ruolo fondamentale per facilitare il coordinamento e la cooperazione tra gli Stati membri, mediante la previsione di una procedura di mediazione obbligatoria delle controversie e l'elaborazione di norme tecniche applicabili in tutto il territorio europeo.

torna su

Conversione in legge del Decreto Rilancio: bonus acquisto nuova auto

Legge del 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modificazioni del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. Decreto Rilancio). Il Decreto convertito in legge è entrato in vigore il 19 luglio 2020. In particolare, tra le altre modifiche apportate dalla Legge di conversione, si segnala quella prevista dall'art. 44 del Decreto, relativa al bonus per l'acquisto della nuova auto. Nello specifico, si prevedono in favore delle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, taluni contributi agevolativi: in tale intervallo temporale, chi rottama una vettura vecchia di dieci anni per acquistare un'auto Euro 6 (con alimentazione a benzina o diesel), con emissioni al massimo a 110 grammi di Co2 al chilometro, ha diritto ad un incentivo pari a 3.500 euro, di cui 1.500 euro a carico dello Stato, mentre i restanti 2.000 euro a carico del concessionario. Il bonus è dimezzato nel caso in cui non vi sia la rottamazione della vecchia auto. Per chi intende acquistare auto ibride ed elettriche sono previste ulteriori agevolazioni, tra cui un incentivo pari a 2.000 euro, ovvero 4.000 euro nel caso in cui si dispone di un'auto da rottamare.

torna su

PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Decreto attuativo Mise per le agevolazioni finanziarie alle imprese

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di attuazione dell'articolo 26 del decreto legge n. 34/2019

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di attuazione dell'articolo 26 del Decreto Legge n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), convertito dalla Legge 58/2019, che prevede la concessione di agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e sperimentazione di soluzioni innovative per l'utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse, al fine di promuovere la conversione delle attività produttive verso un modello di economia circolare. Per quanto attiene ai potenziali destinatari delle agevolazioni, si tratta di imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agro-industriali, artigiane, di servizi all'industria e i centri di ricerca, che presentano progetti singolarmente o in forma congiunta. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento degli stessi. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di ricerca e sviluppo devono essere realizzati nell'ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale, prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 500 mila euro e non superiori a 2 milioni di euro, essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione, avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi. Tali agevolazioni sono concesse sotto forma di finanziamento agevolato o contributo alla spesa. Quest'ultimo viene accordato sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili (20 % per le imprese micro e di piccola dimensione, 15% per le imprese di media dimensione, 10 % per le imprese di grande dimensione).

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

In mancanza di condotta fraudolenta la cessione del credito non viola l'ordine di pagamento del giudice

Corte di Cassazione – VI Sezione Penale – Sentenza del 22 luglio 2020, n. 21988

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che il rappresentante legale di un'azienda in crisi, condannata al pagamento di una somma nei confronti di un creditore, non incorre nel reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (ex art. 388 c.p.) qualora ceda il proprio credito in assenza di un espediente artificioso tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali alla riscossione, nonostante vanifichi in tal modo la richiesta di pignoramento presso terzi eseguita da lì a poco dal medesimo creditore. Infatti, solo così può giungersi, in un'ottica improntata al principio di offensività, a differenziare una condotta solo civilmente illecita da una condotta connotata da disvalore penalmente rilevante. Ad avviso della Suprema Corte, dunque, ai fini della configurabilità del reato in questione non è sufficiente che gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato sui propri o altrui beni siano oggettivamente finalizzati a consentirgli di sottrarsi agli adempimenti indicati nel provvedimento, rendendo così inefficaci gli obblighi da esso derivanti, ma è necessario che tali atti abbiano natura simulata o fraudolenta, siano cioè connotati da una componente d'artificio o inganno concretamente idonea a vulnerare le legittime pretese del creditore.

torna su

Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e licenziamento collettivo

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza del 20 luglio 2020, n. 15401

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in oggetto, ha chiarito che, nel computo del numero minimo di lavoratori necessari per far scattare la procedura di licenziamento collettivo, devono essere inclusi anche i lavoratori che hanno siglato una risoluzione consensuale nell'ambito di una attività modificativa del rapporto assunta dal datore di lavoro, come per esempio quella che segue alla mancata accettazione di un trasferimento obbligatorio per comprovate ragioni organizzative. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, rientra nella nozione di licenziamento anche la risoluzione richiesta dal lavoratore a causa di una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro, assunta dal datore di lavoro, per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso. Infatti, al ricorrere di tali condizioni, il termine "licenziamento" non deve essere inteso solo in senso tecnico, ma deve essere parificato ad esso qualunque altro tipo di cessazione del rapporto determinato da una scelta del lavoratore, come nelle ipotesi di dimissioni o risoluzioni concordate, anche ove tali forme di cessazione del rapporto fossero riconducibili alla medesima operazione di riduzione delle eccedenze della forza lavoro giustificante il ricorso ai licenziamenti.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

La libera circolazione delle quote nelle S.r.l.

Corte di Cassazione – VI Sezione Civile – Sentenza del 17 luglio 2020, n. 15336

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che, in mancanza di particolari vincoli statutari, il socio di una S.r.l. non può opporsi alla libera circolazione delle quote della stessa, anche qualora la cessione delle quote diluisca la sua partecipazione rendendola, di fatto, una partecipazione di minoranza. Nel caso specifico, il ricorrente lamentava la violazione della disposizione di cui all'art. 2479, comma 2 n. 5 del codice civile relativa al compimento di operazioni comportanti una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Ad avviso della Suprema Corte, invece, la circolazione delle quote nelle S.r.l., in assenza di disposizioni specifiche inserite in statuto, è regolata dal principio generale della libera circolazione delle partecipazioni sociali, enunciato nell'art. 2469 comma 1 del codice civile, e di conseguenza il socio che si è visto diluire la propria partecipazione sociale non possiede alcun potere, o diritto, di interferire sulla circolazione delle quote stesse.

torna su

Par condicio creditorum: responsabilità del liquidatore in caso di crediti non apposti in bilancio

Corte di Cassazione – III Sezione Civile – Sentenza del 26 giugno 2020, n. 23784

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che – in tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società – il conseguimento di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non presente nel bilancio finale di liquidazione, ma comunque provato quanto alla sua sussistenza già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzi l'esecuzione di pagamenti in contrasto al principio della *par condicio creditorum* (in violazione delle cause legittime di prelazione di cui all'art. 2741, comma 2 c.c.). Il liquidatore, per liberarsi della responsabilità nei confronti dei creditori sociali, in riferimento al suo dovere di porre in essere un'ordinata gestione liquidatoria del patrimonio sociale, ha l'onere di allegare e dimostrare che l'azzeramento della massa attiva, tramite il pagamento dei debiti sociali, non è riferibile ad una condotta assunta in danno del diritto del singolo a ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, ferme restando le cause legittime di prelazione.

torna su

COVID-19: nessun automatismo sulla sospensione dei canoni di locazione o affitto d'azienda

Tribunale di Pordenone – Sentenza del 18 luglio 2020, n. 23880

Il Tribunale di Pordenone, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che l'emergenza economico-sanitaria da COVID-19 non ha determinato il sorgere di un automatico diritto alla sospensione dell'obbligazione di versamento dei canoni d'affitto d'azienda (e/o di locazione). Tale decisione si basa sull'assunto che nessuna norma connessa all'emergenza pandemica ha previsto che l'affittuario di una azienda o il conduttore di un immobile possano sospendere il pagamento del canone nell'ipotesi in cui l'attività esercitata risulti interdetta a causa della particolare contingenza. Nel caso di specie, il richiamo operato dal conduttore all'art. 91 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia) è stato ritenuto, invero, del tutto inconferente. Infatti, la norma in questione prevede esclusivamente che le misure definite dal Governo con i DPCM legati all'emergenza sanitaria, assurgono, per espressa previsione di legge, a cause per affievolire o addirittura escludere ogni responsabilità in capo al debitore per il suo ritardato o mancato adempimento. Tali misure di contenimento da COVID-19 devono essere, tuttavia, sempre valutate nel contesto applicativo di riferimento al fine di verificare la possibilità di escludere la responsabilità del debitore per inadempimento o confermarne la responsabilità e il conseguente obbligo al risarcimento del danno, ma in nessun caso determinano un'automatica applicazione del predetta regime di favore.

torna su

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 809132232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it